

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

Rep. n° ..

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO (CIG Z5F0BB4FE6)**

L'anno 2013, il giorno 01 del mese di Ottobre presso la residenza municipale del Comune, in Via Gramsci n.23, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me dr.ssa Paola Maria Xibilia, Segretario Generale del Comune di Lacchiarella, abilitata a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art.97, comma 4 ó lettera c) del D.Lgs.n.267/00, sono comparsi i signori:

Massimiliano Rossini nato a santoAngelo di Lodigiano Prov (LO) il 04/07/69, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lacchiarella, codice fiscale 80094250158 e partita IVA 04958350151, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Risorse del Territorio, nominato con decreto sindacale n.11 del 13/12/12 e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente óstazione appaltanteö ó da un lato;

e il Sig. Gianmario Savoia nato a San Genesio e Uniti (PV) il 30/12/59, Codice Fiscale SVAGMR59T30H859L, residente a Zibido San Giacomo (MI) in via 25 Aprile n.82, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Società Ambiente del Sud Ovest Milanese srl, (S.A.S.O.M. s.r.l.) con sede a Gaggiano (MI) in Via Roma..n.36 - Codice Fiscale e Partita IVA 13264390157

autorizzato alla sottoscrizione come da Assemblea dei soci del 31 maggio 2013, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o dall'altro;

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- Sasom s.r.l. è una società a totale capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Sociale, per la gestione dei servizi pubblici locali di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza urbana ed altri servizi ambientali, partecipata da codesto ente al 12,507 %, per un controvalore nominale di euro 36.000,00;

- nei confronti di Sasom s.r.l. sono stati attivati meccanismi di concertazione e coordinamento tra i soci sugli indirizzi e sulle scelte operative, al fine di garantire e rendere effettivo il controllo analogo da parte di ogni ente socio sull'attività della società; inoltre Sasom s.r.l. esercita la propria attività nei confronti e nell'interesse dei soli comuni soci, così come raccomandato dalla giurisprudenza comunitaria e previsto dalla normativa nazionale;

- con riferimento al controllo analogo, è stato istituito il Comitato di Indirizzo e di Controllo, organismo deputato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici di breve e lungo periodo di Sasom srl, composto da membri nominati da ciascun socio;

- sulla base dei requisiti di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle disposizioni

di legge ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 138/2011, il Comune di Lacchiarella ha affidato in via diretta a Sasom srl i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (C.C. n°16 del 27.06.2013) ;

- Il Comune di Lacchiarella e Sasom srl si riservano di adeguare le modalità di gestione ed affidamento dei servizi , alla presenza di ulteriori evoluzioni normative e delle relative scadenze che dovessero intervenire.

TUTTO CIO'PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art .1 ó Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto, è l'affidamento secondo il modello c.d. *in house providing* dei servizi di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lacchiarella .

2. Caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi sono descritte nel Capitolato allegato al presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, alle condizioni ivi indicate.

3. Eventuali aggiunte, integrazioni o modifiche alle attività elencate negli allegati di contratto, dovranno essere concordate per iscritto da Sasom srl e dal Comune di Lacchiarella .

4. Per specifiche e motivate esigenze aziendali di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi di manutenzione del verde pubblico, in accordo tra le parti e previa valutazione in sede di coordinamento ed indirizzo da parte del Comune di Lacchiarella, le modalità di organizzazione e la tempistica dei servizi potranno essere soggetti a modifiche ed integrazioni.

5. Sasom si impegna , a seguito di Delibera e autorizzazione preventiva

dell'Assemblea dei Soci , a non modificare l'attuale organizzazione operativa del personale addetto al servizio di manutenzione del verde.

Art .2 ó Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016.
2. La durata del contratto, fissato in 3 anni e 3 mesi, è commisurata all'entità degli investimenti a carico di Sasom srl previsti per il periodo in esame.

Art .3 ó Condizioni economiche

1. Il corrispettivo dei servizi indicati nel Capitolato, parte integrante del presente contratto e dovuto dal Comune di Lacchiarella a favore della Sasom s.r.l., è fissato in p 40.000,00 oltre iva, forfettari per i primi 3 mesi di attività dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 . A partire dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016 per l'intera annualità il corrispettivo dovuto dal comune di Lacchiarella a Sasom è fissato in p 175.000 oltre iva .
2. L'importo sopraindicato, corrisposto dal Comune di Lacchiarella a favore della Sasom s.r.l. sarà fatturato in 12 rate mensili di egual importo, da pagarsi entro trenta giorni dalla data di emissione della corrispondente fattura.
3. Le fatture verranno emesse ogni fine mese di riferimento a prestazioni di servizi effettuati.
4. I servizi extra Capitolato verranno fatturati a mezzo di preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Lacchiarella.
5. Il Capitolato tecnico allegato verrà aggiornato annualmente in accordo tra le parti per eventuali variazioni di superfici o di attività richieste.
6. A gennaio di ogni anno, per la durata del contratto, il corrispettivo dei servizi verrà altresì adeguato della quota di inflazione ISTAT. Il 60% di tale

quota di inflazione verrà calcolato in funzione dalla variazione ISTAT sulla variazione delle retribuzioni e del costo del lavoro (Contratto Federambiente per i Servizi di igiene urbana); il restante 40% di tale quota sulla base della variazione indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi di beni al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

7. Le variazioni ISTAT prese a riferimento per le revisioni dei corrispettivi, saranno determinate sui valori del mese di dicembre dell'anno precedente ;

8. Sasom si riserva altresì di aggiornare il costo contrattuale degli smaltimenti applicato al comune, in caso di variazioni delle tariffe degli impianti di conferimento superiori al 5% annuo;

9. Il Comune di Lacchiarella è tenuto a dicembre di ogni anno a comunicare per iscritto alla Sasom s.r.l. eventuali variazioni intercorse e richieste di modifiche al Capitolato tecnico.

10. Le parti, conformandosi alle disposizioni contenute nel D.Lg.vo n.231/02, convengono che è facoltà di Sasom, addebitare interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse legale di cui all'art. 5 D.Lg.vo citato in caso di ritardato pagamento.

Art .4 ó Documenti che fanno parte del contratto

1. Fa parte del presente contratto il Capitolato tecnico allegato per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Fa altresì parte del contratto anche se non materialmente allegato il Duvri che la Società Sasom srl si impegna a consegnare al Comune di Lacchiarella entro 60 giorni dalla presente sottoscrizione.

3. Tali documenti potranno essere modificati e/o aggiornati, in modo non sostanziale, dalle parti previa sottoscrizione congiunta, senza necessità di

modificare il presente contratto.

Art .5 ó Controllo qualità

1. Il Comune di Lacchiarella provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti; Sasom srl si impegna al rispetto dei parametri qualitativi definiti nel presente accordo e meglio evidenziati nel Capitolato tecnico.
2. Il controllo verrà effettuato dal Comune a mezzo dei propri uffici; i nominativi dei referenti verranno comunicati per iscritto a Sasom srl.
3. Nell'ambito dei servizi erogati da Sasom , la Società è tenuta a comunicare al comune di Lacchiarella eventuali anomalie riscontrabili sul servizio ed intervenire nell'arco di 48 ore dalla richiesta ;
4. Il Comune avrà facoltà nel giro di 48 ore dalla comunicazione di Sasom , di intervenire con propri mezzi oppure di richiedere un intervento extra contratto previo accordo economico tra le parti.

Art .6 ó Modifiche contrattuali

1. Possono essere effettuate variazioni o modifiche contrattuali, quantitative o qualitative opportune per adeguare le pattuizioni iniziali rispetto a cambiamenti normativi , condizioni sociali o economiche ed alla diffusione di innovazioni tecnologhe inerenti il settore di cui trattasi;
2. Le modifiche che comportino variazioni economiche e dei costi devono essere dettagliate per le risorse utilizzate.

Art. 7 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Lacchiarella, presso la sede del Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante emissione dell'apposito mandato pagabile presso la Tesoreria Comunale.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione della fornitura/servizio/lavoro a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art.8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

2. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

Art. 9 - Divieti per l'esecutore

1. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
3. È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 10 - Controversie

1. In caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali assunti da Sasom s.r.l, il Comune potrà avviare la procedura di infrazione che dovrà essere preceduta da una formale contestazione dell'inadempienza . Sasom s.r.l. avrà facoltà di presentare controdeduzioni che saranno sottoposte all'esame del Comune. L'eventuale ulteriore contestazione verrà sottoposta al Comitato di indirizzo e controllo.
2. E' esclusa la competenza arbitrale. Le controversie a carattere giudiziario saranno di competenza del Foro di Pavia. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Art. 11 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e la legge n. 2248/1865, allegato F, per le parti non abrogate dal D.Lgs n. 163 del 2006.

Art. 12 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di cessazione del servizio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. Le parti danno atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 (Ministero dell'Economia e delle Finanze) mediante modello unico informatico per l'importo di euro 45,00

Art. 13 - Tracciabilità

1. Le parti stabiliscono che i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla accensione, gli

estremi identificativi del conto corrente di cui al comma 1 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ovvero altri strumenti di pagamento

3. È fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite in difformità a quanto nel presente articolo.

4. In caso di subappalto, l'appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.14 ó Cessione di mezzi e di attrezzature

1. Il Comune di Lacchiarella cede alla società S.A.S.O.M. srl che accetta la proprietà dei mezzi e delle attrezzature elencate nei Capitoli 3 e 4 dell'allegato Capitolato tecnico per un importo complessivo di p 30.000,00 oltre IVA.

2. La somma sopra pattuita verrà versata al Comune entro 30 giorni dalla emissione di regolare fattura da parte di quest'ultimo

3. Per quanto concerne i seguenti mezzi d'opera:

- Trattore rasaerba Ramsones 951 plus (2004)

- Trattore rasaerba KUBOTA F3560 - matr. 61867 (2005)

- Trattore Lamborghini 956/100-targa PV 4912

- Trattorino Fiat targa MI 017182.

per i quali sono in corso le pratiche di volturazione della documentazione inerente la proprietà, il Comune concede a S.A.S.O.M. srl il comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art.1803 del Codice Civile, sino alla definizione delle pratiche di cui sopra.

Art. 15 - Polizze assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs n. 163 del 2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore si impegna a tale scopo a produrre, entro 60 giorni, un'assicurazione (CAR) per danni di cui al comma 1, sino alla data di cessazione del servizio di importo adeguato ai servizi espletati.

3. L'appaltatore si impegna inoltre a produrre un'assicurazione di responsabilità civile (RCT) per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio, per la medesima durata, di importo adeguato.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente contratto si fa riferimento al contratto di servizio registrato con il numero di Repertorio 3334 del 19/01/2012, al Capitolato Servizi di Igiene Urbana 01 febbraio 2012 ó 31 gennaio 2017 ed alla relativa scheda tecnica e, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia.

2. Nel caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale della Sasom s.r.l., la stessa dovrà ridurre le spese di personale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 c. 3 bis del D.Lgs 267/2000.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n.12 pagine, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, come segue:

1) Il Responsabile del Settore Risorse del Territorio ROSSINI MASSIMILIANO, mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, con identificativo unico titolare ROSSINI MASSIMILIANO emessa il 12/05/2015 ;

2) la ditta S.A.S.O.M. s.r.l., nella persona del Sig. Savoia Gianmario, con firma autografa apposta in mia presenza ed acquisita digitalmente mediante scanner.

L'Ufficiale Rogante - Segretario Generale del Comune di Lacchiarella

Dott.ssa Paola Maria Xibilia (firmato digitalmente)